

CITTÀ DI BIELLA



Settore Affari del personale

**REGOLAMENTO PER LA
COSTITUZIONE E LA
DISCIPLINA
DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE
(O.I.V)**

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 03 del 10/01/2011

INDICE

Art. 1 – Oggetto

1 Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, disciplina, le funzioni, i compiti e le attività svolte dall’Organismo Indipendente di valutazione, di seguito nominato OIV

Art. 2 – Funzioni e compiti

1. L’organismo indipendente di valutazione (OIV):

- a) propone alla Giunta, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di valutazione della performance elaborato con il contributo della struttura e le sue eventuali modifiche periodiche;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- c) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- d) propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
- e) collabora con il Sindaco per la valutazione del Direttore Generale e del Segretario Generale
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (civit);
- g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;

- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- i) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
- j) supporta la Giunta nella graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della metodologia approvata e delle risorse disponibili;
- k) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del controllo;
- l) valida la relazione sulla performance dell'Ente.
- m) Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all' articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 , e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2 La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 2 lettera l), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito

Art. 3 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività

1. L'OIV ha accesso ai documenti amministrativi di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa e può richiedere alle unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.

2. I componenti dell'OIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003

Art 4 - Composizione e nomina

1. L'OIV è composto da tre componenti esterni di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

2. La nomina dei componenti esterni è effettuata dal Sindaco a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica a cui possono partecipare soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art 6 del presente regolamento
3. A tale scopo viene bandito dal Dirigente del settore Affari del Personale un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione e successiva valutazione dei curricula e delle relazioni accompagnatorie.
- 4 La relazione accompagnatoria dovrà contenere le esperienze più significative e gli obiettivi che l'OIV è tenuto a perseguire
- 5 Il Sindaco o suo delegato valuterà i requisiti dei candidati, attraverso l'esame dei curriculum e della relazione eventualmente integrato qualora ritenuto necessario , da un colloquio. In tale operazione il Sindaco o suo delegato verrà coadiuvato dal Direttore Generale e dal Dirigente competente in materia del personale.
6. Tutti gli atti del procedimento di nomina dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare l'atto di nomina, i curricula ed i compensi previsti dei componenti.
7. La durata della nomina è triennale e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

Art. 5 – Compensi da corrispondere ai componenti dell'OIV

1. Ai componenti dell'Organismo è riconosciuto un compenso annuo complessivo pari ad € 8.000,00.
- 2 Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo ed al lordo di ogni altra voce, quale IVA, ritenute fiscali, spese per trasferte, ecc.
3. Esso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell'incarico.

Art. 6- Requisiti dei componenti dell'OIV

1. I componenti dell'OIV devono possedere capacità intellettuali, manageriali e relazionali in grado di creare una visione condivisa e di favorire diverse modalità di lavoro, nonché avere un'adeguata preparazione utile a promuovere valori quali la trasparenza,

2 I componenti dell'OIV devono possedere i seguenti requisiti:

- Essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- -buona e comprovata conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- -buone e comprovate conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati;
- -essere in possesso della laurea specialistica o quadriennale conseguita nel precedente ordinamento di studio
- -essere in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.

3. Non possono essere nominati coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

4. Non possono, altresì, essere nominati quali componenti dell'OIV:

- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
- il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e dei Revisori dei Conti; e dei dirigenti comunali

Art. 7 - Sede organizzativa e funzionamento

1. L'OIV ha sede presso l'ente ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative.
2. In caso di dimissioni presentate da componenti dell'OIV deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.
3. I nuovi componenti dell'OIV saranno nominati entro il termine dei successivi trenta giorni. I componenti subentranti dovranno prendere atto delle operazioni in corso.
4. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento motivato dal Sindaco nei seguenti casi:
 - sopraggiunta incompatibilità di cui all'art 6 commi 3 e 4;
 - grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.
5. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.
6. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
7. L'Organismo indipendente, al momento del suo insediamento, stabilirà autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.

Art. 8 – Struttura tecnica per il controllo di gestione

1. L'O.I.V. per lo svolgimento delle funzioni assegnate interloquisce costantemente con il Direttore Generale e si avvale della Struttura tecnica per il Controllo di gestione dell'Ente. Detta Struttura dipende gerarchicamente dal Direttore Generale che assicura il raccordo e le relazioni tra OIV e l'organizzazione dell'Ente.